

NOTIZIE UTILI PER LA TUTELA SANITARIA

Esistono due tipi di certificazione:

- a) **certificazione medica generica;** certificato di stato di "idoneità" rilasciato anche dal medico di famiglia, che è valido per tutte quelle attività che possono essere considerate nella "sfera non agonistica".
- b) **certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica;** è rilasciato dalla ASL, dai centri di medicina dello sport o da centri convenzionati. Richiede vari tipi di indagini diagnostiche e strumentali.

Per la nostra attività sportiva, il certificato è valido un anno e dovrà essere conservato a cura delle Società Sportive.

Si ricorda che le Società Sportive, in quanto soggetti giuridici dotati di autonomia, sono direttamente responsabili tramite i loro legali rappresentanti, della mancata osservanza delle norme di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 e del 26 febbraio 1983.

OBBLIGATORIETA' E ATTESTAZIONE DELLA VISITA MEDICA PER ATLETI

E' responsabilità dei Presidenti delle Società Sportive sia quelle di base (Società Sportive Spontanee) che le A.S.D. ottemperare agli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e richiedere ai propri tesserati la relativa certificazione medica di idoneità e conservarla come stabilito dai Decreti sopra segnati.

Con l'affiliazione ed il tesseramento all'ACSI tramite il CTA, i Presidenti delle Società Sportive attestano che i propri associati atleti sono in regola con le norme sulla tutela sanitaria delle attività sportive.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA DIREZIONE NAZIONALE:

La Direzione Nazionale dell'ACSI, in relazione alla tutela sanitaria delle attività sportive, sottolinea la inadeguatezza della legislazione in vigore in quanto non tutela compiutamente la salute dei praticanti sportivi.

In attesa pertanto che venga perfezionata la normativa, pur rimanendo attualmente in vigore i Decreti del Ministero della Sanità rispettivamente del 18/02/1982 recante "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica" e del 28/02/1983 recante "Norme per la tutela dell'attività sportiva non agonistica",

delibera

che la qualificazione delle attività svolte dall'ACSI e dai praticanti sportivi debbano seguire i seguenti criteri:

- a) **tutta l'attività fino a 14 anni è considerata NON AGONISTICA;**
- b) **l'attività dai 14 anni in su è considerata AGONISTICA.**

Per quanto attiene al punto b) fanno eccezione le seguenti discipline:

- a) ciclismo, bocce, ginnastica ritmica, danza, tennis tavolo, pesca sportiva, bowling, corse non competitive, giochi sportivi, giochi da tavolo, biliardo;
- b) le attività organizzate e svolte nelle Società Sportive al proprio interno (tornei interni, gare sociali)
- c) feste sportive, attività ludiche, attività occasionali;
- d) tornei e campionati con finalità ricreative **con non più di due partite a settimana.**